

Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 03 aprile 2013

**Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi alla persona "Azienda Sociale" - Castano Primo (MI)
Approvato con delibera dell'assemblea n. 152 del 6 novembre 2012****TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO
E DOTAZIONE****Art. 1
Costituzione**

1. Fra i Comuni di:

Arconate
Bernate Ticino
Buscate
Castano Primo
Cuggiono
Inveruno
Magnago
Nosate
Robecchetto con Induno
Turbigio
Vanzaghelo

ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 267/2000 è costituita, a seguito di specifica convenzione, un'AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA denominata «AZIENDA SOCIALE» di seguito, per brevità, chiamata «AZIENDA» per l'esercizio di attività e l'erogazione di servizi, per come definiti dal successivo art. 3, che gli enti locali soci ritengono opportuno conferire alla stessa.

2. L'Azienda è ente strumentale dei Comuni aderenti indicati al comma 1 ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

3. Il funzionamento dell'Azienda è regolato dal presente Statuto.

**Art. 2
Sede dell'azienda**

1. La sede legale dell'Azienda è in Castano Primo (MI) Piazza Mazzini n. 43.

2. Con deliberazione dell'Assemblea possono essere istituite sedi operative in località diverse.

3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei Comuni proprietari.

**Art. 3
Scopo e finalità**

1. Scopo dell'AZIENDA è l'esercizio di attività di programmazione ed erogazione di servizi di natura sociale, socio-assistenziale e socio sanitaria integrata e - più in generale - di servizi alla persona, conferiti dagli Enti soci, ivi compresi interventi di formazione e consulenza concernenti le attività dell'Azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio.

2. I servizi facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti soci e sono prevalentemente orientati alle fasce fragili della cittadinanza e, in particolare a:

- Minori - Famiglia
- Disabili
- Anziani
- Adulti a rischio di emarginazione sociale

3. Il suddetto elenco è puramente indicativo, in quanto l'Assemblea ha facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia allo scopo di tener conto del mutare delle condizioni di bisogno dell'utenza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.

4. L'Azienda può inoltre svolgere la propria attività tipica a favore di enti e soggetti pubblici o privati che operano in campo

sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti e nei limiti di quanto consentito dalle norme di riferimento regionali, nazionali e comunitarie.

5. L'erogazione e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzate ai seguenti obiettivi:

- a) Rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale capace di realizzare una Rete Locale Integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;
- b) Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali, socio educativi e socio sanitari integrati;
- c) Creazione di un ambito di produzione ed erogazione dei servizi orientato all'ottimizzazione gestionale; a tale scopo l'Azienda è tenuta, nell'attuazione della gestione definita dal piano programma annuale, ad operare in coerenza con i programmi ed i contenuti previsti dalla normativa dello Stato e della Regione, con particolare riferimento agli atti programmatici previsti e definiti dalla Legge n. 328/2000 ed, in particolare, del Piano di Zona distrettuale;
- d) Accrescimento delle possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
- e) Sviluppo d'approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e dimensione con i connessi miglioramenti nella qualità del servizio erogato;
- f) Determinazione di meccanismi di funzionamento «orientati al soddisfacimento dei bisogni», che enfatizzano la centralità del soggetto utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- g) Approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- h) Mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
- i) Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai Comuni di minore dimensione demografica;
- j) Sviluppo attivo del ruolo del terzo settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

6. Per il migliore svolgimento di ulteriori attività, l'Azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite unità organizzative, costituite sulla base del principio dell'omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.

**Art. 4
Gestione dei servizi**

1. L'Azienda esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo precedente, in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni o tramite accordi di partecipazione ad istituzioni non lucrative, o ancora con l'appalto a terzi o altre forme di affidamento previste dalla vigente normativa.

L'Azienda può accedere, nella gestione dei servizi, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

2. L'Azienda può partecipare ad Enti pubblici, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme.

**Art. 5
Durata**

1. L'Azienda ha la durata di anni trenta, a decorrere dalla data d'effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva.

2. Al termine finale, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.

3. È facoltà degli Enti soci prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti e da adottarsi almeno 6 mesi prima della scadenza.

4. L'Azienda potrà comunque essere sciolta in qualunque momento per consenso degli enti soci espresso con la maggioranza qualificata di cui al successivo art. 25.

Art. 6 Modalità di partecipazione

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare, al sistema, rappresentanza e controllo democratici e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.

2. La partecipazione all'Azienda deriva da:

- a) conferimento di servizi attinenti l'oggetto;
- b) conferimento del capitale di dotazione.

3. I conferimenti che danno diritto alla partecipazione sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

4. Possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Art. 7 Diritti dei partecipanti

1. Ciascun ente conferente ha diritto a partecipare alla vita aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:

- a) la partecipazione all'Assemblea dell'Azienda, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art. 10;
- b) l'accesso del rappresentante in Assemblea alle scritture contabili ed agli atti di rilievo dell'Azienda;
- c) il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti ai relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;
- d) la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'Azienda, proporzionato ai voti assembleari totali.

Art. 8 Partecipazione alla vita sociale

1. Ciascun ente socio è rappresentato in Assemblea dal proprio Sindaco o da suo delegato.

2. Gli enti soci sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale ed a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'Azienda ed alla nomina e revoca degli organismi della medesima. Sono altresì tenuti ad esercitare il controllo sull'operato dell'azienda e a verificare la rispondenza delle azioni alle finalità per cui essa è costituita.

3. Gli Enti soci debbono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell'Azienda in rapporto ai criteri di partecipazione alla spesa che saranno definiti in sede di Assemblea, come meglio specificato al successivo art. 14.

4. Gli Enti soci possono, infine, anche su base libera e volontaria, partecipare ai processi d'investimento proposti dagli organi competenti.

Art. 9 Capitale di dotazione dell'Azienda

1. All'atto della costituzione i Comuni proprietari provvedono al conferimento delle quote di loro competenza, stabilite in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2004, per un ammontare complessivo di euro 32.993,00 (diconsi euro trentadue milianovecentonovantatré), come meglio indicato nell'allegata tabella di riparto.

Art. 10 Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.

2. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli enti soci sulla base di tre criteri, da cui discendono altrettante distinte quote di seguito illustrate:

- a) quota relativa ai conferimenti di capitale = 200 voti

• i suddetti 200 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta ai conferimenti di capitale effettuati. In caso di riparto frazionario dei voti, si applicano arrotondamenti al primo decimale, per eccesso o per difetto.

• la quota in oggetto è ricalcolata annualmente, per tener conto di eventuali operazioni di capitalizzazione avvenute in corso d'esercizio. Il ricalcolo annuale delle quote avviene adottando quale base di computo l'ammontare complessivo dei conferimenti effettuato da ciascun ente dal giorno di costituzione dell'Azienda al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per il suddetto computo fanno fede le risultanze di bilancio.

• i conferimenti significativi ai fini della determinazione delle quote di voto assembleare in parola sono esclusivamente quelli finalizzati alla capitalizzazione iniziale e alle successive ricapitalizzazioni dell'Azienda e ad operazioni di investimento. Non sono significativi ai fini di cui al presente articolo i finanziamenti che gli enti effettuano a sostegno delle attività correnti, determinati in base al conferimento di servizi.

b) quota relativa al conferimento di servizi = 500 voti

• i suddetti 500 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta al numero degli utenti dei servizi conferiti all'Azienda, ponderato in maniera tale da considerare il peso e il numero dei servizi stessi.

• la ponderazione del numero degli utenti avviene attraverso l'applicazione di un coefficiente che riflette il valore economico dei servizi conferiti in rapporto al fatturato aziendale correlato ai medesimi, escluse eventuali quote derivanti da prestazioni a soggetti non soci.

• in caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo degli arrotondamenti al primo decimale, per eccesso o per difetto.

• la quota in oggetto è ricalcolata annualmente, prendendo a nuova base di computo le risultanze del conto economico riclassificato per tipologia di servizi e il numero degli utenti al 31 dicembre.

c) quota relativa alla popolazione residente in ciascun Comune associato = 300 voti

• i suddetti 300 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta alla popolazione residente, ricalcolata annualmente.

3. Per la prima seduta i voti a disposizione di ciascun Comune proprietario riferiti alla sola quota a) sono calcolati sulla base del conferimento di cui al precedente articolo 9 e della relativa tabella.

4. Per il primo anno di gestione, in assenza del conto economico d'esercizio, è preso a base il bilancio preventivo.

5. Allo scopo di incrementare il peso degli enti più piccoli, si stabilisce che la popolazione dei Comuni che assommino meno di 5.000 abitanti sia arrotondata a tale importo.

6. L'applicazione del meccanismo di attribuzione dei voti assembleari assegnati all'atto della costituzione è riportato nell'apposito allegato alla convenzione costitutiva. Annualmente l'Assemblea procederà al ricalcolo dei voti assembleari con le modalità di cui al successivo art. 12.

Art. 11 Astensione obbligatoria dal voto assembleare

1. Gli Enti che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale determinazione è riferito.

Art. 12 Ricalcolo periodico dei Voti Assembleari

1. L'Assemblea procede annualmente al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza (conferimento servizi, conferimento capitale, popolazione).

2. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:

- a - recessi
- b - nuove ammissioni

3. Nei suddetti casi, l'Assemblea, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente socio.

Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 03 aprile 2013

Art. 13**Modalità di accoglimento di nuovi enti**

1. L'ente che richiama l'ammissione è tenuto a presentare istanza al Presidente dell'Assemblea.
2. L'Assemblea delibera l'accoglimento o meno della richiesta di adesione.
3. L'ammissione di nuovi soci comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

Art. 14**Criteri di partecipazione alla spesa**

1. L'Azienda provvede al proprio finanziamento principalmente a mezzo dei contratti di servizio che ciascun ente stipula con l'Azienda sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea.
2. Tali criteri tengono conto del peso demografico di ciascun Comune e del consumo di servizi che ciascun Comune realizza, ovvero di una combinazione dei due suddetti elementi.
3. L'Assemblea approva con apposita delibera i criteri di riparto della spesa.
4. I criteri di riparto della spesa sono riportati nei contratti di servizio che ciascun ente stipula con l'Azienda.
5. I contratti di servizio sono approvati dai Consigli Comunali dei Comuni Soci.

Art. 15**Cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi**

1. L'Azienda ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a soggetti terzi nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente rispetto all'attività istituzionale e nei limiti delle norme vigenti.

Art. 16**Recesso**

1. È consentito il recesso dei Comuni soci con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.
2. Nel caso di recesso esercitato prima che sia trascorso un biennio dalla data di costituzione, la liquidazione della quota capitale è effettuata al termine del terzo anno di attività.
3. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite PEC diretta al Presidente dell'Assemblea, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.
4. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea, attraverso apposita presa d'atto.
5. Per la liquidazione della quota di pertinenza dell'ente che recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguente.
6. Nel caso di recesso di un singolo ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante è effettuata sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal Comune recedente, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.

Art. 17**Scioglimento**

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea dei soci.
2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda è ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari come indicato al precedente art. 7, comma 1, lettera d) e in modo tale, ove possibile, che a ciascuno di loro siano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul proprio territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.
3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

**TITOLO II
GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE****Art. 18****L'assemblea dei soci**

1. L'Assemblea è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti Soci. Essa è composta dai

Sindaci di ciascun Ente socio oppure da Assessori o consiglieri da loro delegati.

2. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuito la funzione vicaria.

3. A ciascun rappresentante degli Enti Soci è assegnata la quota di partecipazione e il voto plurimo, come fissati nel precedente art. 10 o in eventuali successivi atti d'aggiornamento.

4. I membri dell'Assemblea sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 19**Durata dell'assemblea**

1. L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni soltanto nel caso venga a verificarsi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 20**Attribuzioni dell'assemblea**

1. L'Assemblea rappresenta unitariamente gli Enti soci e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti:

- a. elegge, nel proprio seno, nella prima riunione, il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea;
- b. nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c. determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
- d. nomina il collegio dei Revisori dei Conti;
- e. stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori, ove dovuti, e dei revisori dei conti;
- f. determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio d'Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, attraverso la formazione del piano programma annuale;
- g. nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa;
- h. approva gli atti fondamentali di cui al comma 6 dell'art. 114 del d.lgs. 267/2000, e in particolare: il Piano programma annuale, i contratti di servizio, il Bilancio di Previsione annuale, il Conto Consuntivo e il Bilancio d'esercizio e le relative variazioni;
- i. delibera inoltre sui seguenti oggetti:
 - proposte di modifica allo Statuto dell'Azienda da sottoporre a presa d'atto da parte dei Consigli comunali degli Enti soci;
 - richieste d'ammissione d'altri Enti all'Azienda, da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli comunali degli Enti soci;
 - accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
 - proposte di scioglimento dell'Azienda da sottoporre a presa d'atto da parte dei Consigli comunali;
 - proposte di modifica alla Convenzione da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli comunali;
 - modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente e revisioni delle quote di partecipazione, da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli comunali;
 - modifiche dei parametri di determinazione dei criteri di partecipazione degli enti alle spese dell'Azienda;
 - riallineamenti tecnici con cui almeno annualmente si provvede ad aggiornare il numero dei voti spettanti ad ogni Ente socio;
 - bilancio Sociale;
 - carta dei servizi;
 - disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza;
 - convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
 - sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
 - stipula finanziamenti che non importino impegni diretti;

- approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, compreso il proprio regolamento di funzionamento;
- acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permute.

2. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi la loro adozione, a pena di decadenza.

Art. 21 Adunanze dell'assemblea

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale ed il Rendiconto della Gestione dell'Azienda.

2. L'Assemblea può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio d'Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un decimo delle quote di partecipazione. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che sono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del Presidente dell'Assemblea, del Presidente e dei membri del Consiglio d'Amministrazione, nonché dei Revisori dei Conti.

4. Le sedute dell'Assemblea sono rese pubbliche, nei modi determinati dall'Assemblea medesima.

5. Su invito del Presidente, alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o suo delegato ed il Direttore.

Art. 22 Convocazione

1. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente mediante Posta elettronica certificata o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all'art. 18, comma 4, con un preavviso di almeno cinque giorni consecutivi antecedenti a quello fissato per l'adunanza per le sessioni ordinarie e di tre giorni consecutivi per quelle straordinarie.

2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma, fax, posta elettronica o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea.

3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in prima o seconda convocazione, nonché il tipo di sessione. Contestualmente alla trasmissione dell'avviso di convocazione viene trasmessa in formato digitale e per via telematica copia della documentazione relativa ai punti oggetto di deliberazione.

Art. 23 Validità delle sedute

1. L'Assemblea in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% delle quote di partecipazione all'Azienda, purché siano presenti i rappresentanti di almeno il 50% degli Enti soci.

2. In caso di seduta di prima convocazione andata deserta per mancanza del numero legale, l'Assemblea può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

3. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché i Comuni presenti rappresentino almeno il 50% delle quote.

4. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti, per legge, ad astenersi.

5. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto dell'insediamento della seduta e comunque sempre all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Art. 24 Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dispone di un voto, avente valore plurimo, in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato, come fissato dall'art. 10 del presente Statuto, nonché da eventuali provvedimenti d'aggiornamento, assunti dagli organi competenti.

2. È valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti fatti salvi i casi previsti dall'art. 25, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta.

3. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi per disposizioni di legge.

4. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi per disposizioni di legge o ai sensi dell'art. 11.

Art. 25 Maggioranza assoluta dei voti

1. È necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea per la validità delle seguenti deliberazioni:

- a. nomina del Presidente dell'Assemblea e del Vice Presidente;
- b. nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c. revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro;
- d. revoca del Presidente dell'Assemblea;
- e. approvazione del regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- f. approvazione del regolamento dei criteri di partecipazione degli enti soci alle spese aziendali, ex art. 14 del presente Statuto;
- g. nuove ammissioni di Enti all'Azienda;
- h. proposte di modifica dello Statuto e della Convenzione;
- i. proposta di scioglimento;
- j. stipula finanziamenti che non comportino impegni diretti e/o indiretti da parte dei Comuni Soci
- k. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali,
- l. modifica della quote di partecipazione, ad esclusione di quelle conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'art. 10.

2. Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea avvengono con votazioni distinte e separate. Per tali nomine, se nei primi due scrutini non si perviene alla maggioranza assoluta, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono eletti rispettivamente alla Presidenza e alla Vice presidenza i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi, in termini di voti individuali degli Enti soci espressi dall'Assemblea in deroga al successivo comma 4.

3. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione (CdA) avviene con la modalità prevista al precedente comma 2. Per la nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, se nei primi due scrutini non si perviene all'elezione a maggioranza assoluta di tutti i componenti, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono nominati membri del CdA i candidati che, nell'ordine, abbiano raccolto il maggior numero di suffragi, fino al completamento del numero dei componenti previsti. Il Vicepresidente è nominato dal CdA medesimo, tra i propri componenti.

4. Ciascun ente proprietario può esprimere una sola preferenza per la nomina del Presidente o Vice Presidente dell'Assemblea e del Presidente del CdA. Può invece esprimere sino ad un massimo di due preferenze per i componenti del Consiglio di Amministrazione. Per il calcolo del peso dei voti di ciascun ente socio si fa riferimento alle quote attribuite ai sensi del precedente art. 10.

Art. 26 Il Presidente dell'assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea, nominato secondo la procedura di voto di cui al precedente art. 25, è il Presidente dell'Azienda e dura in carica cinque anni.

2. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'Azienda ed esercita le seguenti funzioni:

Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 03 aprile 2013

1. formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
 2. convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
 3. sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 4. trasmette agli Enti soci gli atti fondamentali dell'Azienda;
 5. compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea ove tali atti non siano riservati per legge al Direttore ed ai responsabili;
 6. adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
3. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
5. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede del Comune di appartenenza.
6. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, si procederà a nuove elezioni con le modalità di cui al precedente art. 25.
7. In caso di dimissioni o decadenza del Vice - Presidente, si procederà a nuove elezioni con le modalità di cui al precedente art. 25.

Art. 27**Regolamento dell'assemblea**

1. L'Assemblea può dotarsi di un regolamento che disciplina la propria attività funzionale ed organizzativa.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza assoluta prevista dall'art. 25.

Art. 28**Commissioni tecniche**

1. L'Azienda può avvalersi di Commissioni Tecniche composte da responsabili od operatori dei servizi alla persona dei Comuni soci.
2. Tali Commissioni, eventualmente suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:
 - a) fornire agli organi politici e tecnici dell'Azienda periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;
 - b) verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'Azienda;
 - c) contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.
3. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti regolamentari approvati dall'Assemblea.

Art. 29**Strumenti di indirizzo per le politiche sociali**

1. Al fine di orientare l'attività del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Tecnica Aziendale, l'Assemblea definisce annualmente il PIANO PROGRAMMA AZIENDALE a cui gli organi dell'Azienda debbono attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali. Il Piano Programma dovrà essere sottoposto all'approvazione dei Consigli Comunali degli Enti aderenti entro 40 giorni dalla data di formale invio della documentazione; trascorso infruttuosamente tale termine l'Assemblea procederà a regolare approvazione del Piano.
2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del CdA debbono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.

Art. 30**Il consiglio di amministrazione (CdA)**

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea.
2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende od enti,

pubblici o privati. I criteri indicati sono maggiormente dettagliati da specifico atto dell'Assemblea. Sono fatte salve le cause di incompatibilità secondo le norme vigenti. Dovrà inoltre essere rispettato il diritto per le pari opportunità sancito dalle norme.

3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica cinque anni ed, alla scadenza, è rinnovabile.

4. L'atto di nomina è assunto sulla scorta di idoneo curriculum conservato agli atti dell'Azienda.

5. La nomina del Presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.

6. La nomina del Consiglio d'Amministrazione avviene secondo la seguente procedura:

- a) il Presidente dell'Assemblea, raccolte le candidature dai rappresentanti legali degli enti proprietari, presenta la rosa dei candidati per le nomine del Consiglio d'Amministrazione;
- b) la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'Azienda ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
- c) la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea per la votazione secondo la procedura stabilita dall'art. 25.

7. Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.

Art. 31**Decadenza e revoca del consiglio di amministrazione**

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri contemporaneamente, determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.

4. La revoca del Consiglio d'Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificazione scritta, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surrogazione, che deve avvenire entro e non oltre venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del precedente art. 25.

10. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 32**Divieto di partecipazione alle sedute**

1. I componenti il Consiglio d'Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 33 Competenze

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il CdA non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. I verbali sono redatti da un addetto alla verbalizzazione designato dal Consiglio di Amministrazione.
4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il Consiglio d'Amministrazione:
 - a) predisporre le proposte di deliberazione dell'Assemblea
 - b) sottoporre all'Assemblea i Piani e Programmi annuali
 - c) delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrano nelle competenze di altri organi
 - d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.
6. Competono inoltre al CDA:
 - a) la nomina del Vicepresidente;
 - b) la nomina del Direttore;
 - c) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei servizi e l'approvazione del relativo regolamento di organizzazione;
 - d) il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di settori, servizi o unità operative, secondo l'organizzazione della struttura organizzativa, nonché di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità secondo la normativa vigente;
 - e) l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;
 - f) la predisposizione di atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investire;
 - h) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi piani finanziari;
 - i) la definizione del regolamento inerente la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi secondo la vigente normativa;
 - j) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, ogni provvedimento necessario alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non sia riservato per Statuto all'Assemblea o al Direttore.
7. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea.

Art. 34 Convocazione

1. Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Copia della convocazione viene inviata al Presidente dell'Assemblea dei Soci ed al Collegio dei revisori.

Art. 35 Il Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta inoltre al Presidente:
 - a) promuovere l'attività dell'Azienda;
 - b) convocare il CDA e presiederne le sedute;
 - c) curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
 - d) attuare le finalità previste dallo Statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'Assemblea;
 - e) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
 - g) firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

- h) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal CDA.
3. Compete inoltre al Presidente, qualora non conferite al Direttore nominato dal CDA:
 - a) sorvegliare il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa, ed in genere di tutta l'amministrazione dell'ente, sotto ogni riguardo morale e materiale;
 - b) sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda.
4. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca è data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art. 36 Indennità, rimborsi spese e permessi

1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta un'indennità mensile di carica, ove ed entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore ed in funzione delle attività effettivamente svolte.
2. In alternativa a quanto indicato al precedente comma, l'Assemblea può disporre che al Presidente del CdA ed ai consiglieri siano corrisposti gettoni di presenza ove ed entro i limiti previsti dalla vigente normativa.
3. Gli eventuali provvedimenti relativi all'attribuzione ed alla misura delle suddette indennità e dei gettoni di presenza alle sedute del Consiglio sono adottati dall'Assemblea.

Art. 37 Il direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli Enti aderenti o a dipendente di pubbliche amministrazioni. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento.
2. L'incarico di Direttore è conferito sulla scorta di idoneo curriculum comprovante il possesso dei requisiti di legge previsti per la posizione da ricoprire, il possesso di idoneo titolo culturale (Laurea), esperienze tecniche e/o gestionali conferenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione.
3. La scelta del Direttore e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione. La scelta viene determinata previa pubblicazione di idoneo avviso pubblico di ricerca.

Art. 38 Attribuzioni del direttore

1. Il Direttore sovrintende alla organizzazione e gestione dell'Azienda.
2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.
3. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.
4. In particolare, il Direttore:
 - a) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei documenti di programmazione di cui all'art. 30;
 - b) controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
 - c) recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal CDA;
 - d) partecipa, quando richiesto, con funzioni consultive alle sedute del CDA;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme legislative, regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal CDA.
5. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 39 Il regolamento di organizzazione

1. L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione

Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 03 aprile 2013

delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda. Tale regolamento dovrà essere approvato entro 180 giorni dalla costituzione dell'Azienda e comunque prima dell'avvio dell'attività di gestione dei servizi.

**Art. 40
Il personale**

1. L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli enti soci o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

2. Il Consiglio d'Amministrazione, sulla base di specifici indirizzi emanati dall'Assemblea, approva il piano di organizzazione e relativa dotazione organica dell'Azienda, nonché il piano occupazionale della stessa, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure.

**TITOLO III
PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA,
CONTABILITÀ, CONTRATTI**
**Art. 41
Contabilità e bilancio**

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal Codice Civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali e, in particolare, del d.p.r. 902/1986, Titolo III e del TUEL 267/2000 e successive modificazioni.

2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- a) il Piano Programma annuale
- b) il Bilancio preventivo triennale ed annuale
- c) il Conto consuntivo
- d) il Bilancio di esercizio

3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, come previsto all'art. 20, comma 1, lettera h) del presente Statuto e sono trasmessi per la successiva approvazione da parte dei Consigli Comunali degli Enti soci entro i termini di cui al precedente comma 1 dell'art. 29.

**Art. 42
Finanza**

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:

- a. conferimenti di capitale da parte degli Enti soci;
- b. quote di partecipazione degli Enti soci, commisurate a quanto determinato ai sensi del precedente art. 14;
- c. contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
- d. contributi a specifica destinazione;
- e. proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni a totale o parziale carico dell'utenza o di altri soggetti acquirenti;
- f. stipula di finanziamenti che non comportino impegni diretti e/o indiretti da parte dei Comuni soci.

**Art. 43
Patrimonio**

1. Il patrimonio aziendale è costituito dal capitale di dotazione, dai beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili ed immobili oggetto di donazione.

2. È d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'Azienda. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

**Art. 44
Disciplina generale dei contratti**

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere l'A-

zienda provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge.

**Art. 45
Gare, trattativa privata e spese in economia**

1. I contratti sono di norma preceduti da apposite gare, le quali possono assumere una delle forme previste dalla legge per gli appalti ad evidenza pubblica.

2. Nei casi e secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui al precedente articolo, l'Azienda può ricorrere alla trattativa privata ed a spese in economia.

**Art. 46
Spese in economia**

1. Con proprio regolamento il Consiglio di Amministrazione determina i livelli di responsabilità e i relativi margini di autonomia del Direttore e dei Responsabili di Servizio in ordine alla gestione delle spese in economia.

**Art. 47
Revisore dei conti**

1. È nominato ai sensi di Legge il Revisore dei Conti, quale organo monocratico interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda.

2. Al Revisore spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito con la stessa delibera di nomina secondo normativa vigente.

3. Esso dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo inadempimento o sopravvenuta incompatibilità.

4. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

**TITOLO IV
NORME GENERALI E TRANSITORIE**
**Art. 48
Controversie**

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, è rinviata al Giudice Ordinario, previo tentativo di accordo bonario, da elaborarsi entro 90/120 gg. da parte di Commissari Tecnici nominati da ciascuna parte interessata.

**Art. 49
Inizio attività dell'Azienda**

1. L'Azienda, in relazione allo scopo ed alle finalità per le quali è stata costituita, nasce con la sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte degli enti proprietari ed inizia la propria attività con la designazione degli organi cui è attribuita la rappresentanza legale dell'Azienda medesima.

2. Gli Organi di indirizzo e di amministrazione entrano in funzione immediatamente all'entrata in vigore del presente Statuto, per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività aziendale.

3. Quanto disposto al comma 3 del precedente art. 30 decorre dalla prima nomina successiva all'approvazione del presente statuto.

**Art. 50
Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - BURL.

**CAPITALE DI DOTAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE
(ART. 9 STATUTO AZIENDA SPECIALE)**
**TABELLA DI RIPARTO QUOTE CONFERITE DAI COMUNI ALL'ATTO
DELLA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE**

COMUNE	POPOLAZIONE RESIDENTE 31.12.2004	
ARCONATE	5.871	€ 2.935,50
BERNATE TICINO	2.983	€ 1.491,50

COMUNE	POPOLAZIONE RESIDENTE 31.12.2004	
BUSCATE	4.416	€ 2.208,00
CASTANO PRIMO	10.359	€ 5.179,50
CUGGIONO	7.816	€ 3.908,00
INVERUNO	8.377	€ 4.188,50
MAGNAGO	8.275	€ 4.137,50
NOSATE	649	€ 324,50
ROBECCHETTO CON INDUNO	4.679	€ 2.339,50
TURBIGO	7.496	€ 3.748,00
VANZAGHELLO	5.065	€ 2.532,50
TOTALE	65.986	€ 32.993,00